



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 45/TFT del 2 marzo 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 45/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 2 marzo 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### DISPOSITIVI

##### FASC. 170

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola.

Proc.9721/139pfi19-20/MDL/gb del 31.01.2020 (Campionato Regionale Prima categoria).

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Manuel Borrelli n.3.12.1980, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sapri 1928; Sig. Antonio Scarpitta – commissario della A.S.D. Sapri 1928; calciatore Alessandro Fichera; calciatori nella qualità di capitano con funzioni di accompagnatore ufficiale: Giovanni Balbi E Remo Morena, dirigenti accompagnatori: sigg. Paolo Spampinato, Angelo Castiglia; la società Asd Sapri 1928.

Il Tribunale federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

##### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al Sig. Manuel Borrelli la sanzione della inibizione per mesi (5) cinque; Sig. Antonio Scarpitta la sanzione della inibizione per mesi (10) dieci; Alessandro Fichera la squalifica per (3) tre giornate di gara; GIOVANNI BALBI la squalifica per (7) sette giornate di gara; Remo Morena la squalifica per (3) tre giornate dei gara, sigg. Paolo Spampinato E Angelo Castiglia la sanzione della inibizione per mesi (3) tre; per la società Asd Sapri 1928 non doversi procedere perché cessata da ogni attività.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo

**FASC. 207**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola.**

**Proc.9376/459pfi19-20/MDL/cf del 24.01.2020 Campionato Regionale di Prima categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Castaldo Biagio, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Afragola Soccer; calciatore: Ranieri Antonio; dirigente accompagnatore: sig. Di Maro Eugenio; la società Asd Virtus Afragola Soccer.**

**Il Tribunale federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, rileva l'improcedibilità del deferimento per violazione dell'art.125, comma 2 del C.G.S.**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 211**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**

**Proc.10059/58pfi19-20/MDL/cf del 7.02.2020 (Campionato allievi U17 provinciali BN)**

**Rilevato che a seguito della notifica della CCI, l'attuale presidente e legale rappresentante della A.S.D. TURTORO, sig. Armando Turtoro nonché dalla società ASD TURTORO, avanzavano richiesta di applicazione di sanzione sportiva ex art.126 sexies C.G.S.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**sig. Iollo Gennaro n.4.12.2002, (gara 4.11.2018) e Pisaniello Luigi n. 6.05.2002 (gara 18.11.2018), calciatori all'epoca dei fatti della società ASD Turtoro, per violazione art.4, comma 1, in relazione all'art.2, commi 1 e 2 del C.G.S., anche in relazione all'art.32, comma 2 C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF per aver preso parte alle gare su indicate, senza averne titolo perché non tesserati e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.**

**Il Tribunale federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al calciatore Iollo Gennaro tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Pisaniello Luigi tre (3) giornate di squalifica.**

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 210**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.**

**Proc.10013/333pfi19-20/MDL/gb del 6.02.2020.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Il sig. Iannotta Giuseppe n.14.01.1963, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Marcianise, per rispondere della violazione degli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 in quanto in**

occasione della audizione resa innanzi al Collaboratore della Procura Federale, dichiarava mendacemente che le dimissioni del Presidente Gallo Vincenzo avvenute in data 23.09.2019 non era stata convocata alcuna assemblea per l'elezione di un nuovo presidente. Dichiarazione non solo smentita dal sig. Salomone nel corso dell'audizione resa al Collaboratore della Procura Federale ma anche in contrasto con il verbale della delibera del consiglio direttivo datata 7.10.2019 ove risulta non solo che il sig. Iannotta era presente ma che lo stesso provvedeva alla sua sottoscrizione e con la memoria inviata in data 23.01.2020 dove si afferma che in data 7.10.2019 si era provveduto a convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente in sostituzione del dimissionario sig. Gallo Vincenzo. Sig. Salomone Cesare – dirigente all'epoca dei fatti dell' U.S.Marcianise, della violazione degli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2, anche in relazione all'art.32, comma 1 e 3 del C.G.S., in relazione agli artt.7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale, artt.37 comma 1, 39 comma 2, 95 comma 8 delle NOIF e art.4 del Regolamento della L.N.D., per aver sottoscritto in favore della U.S. Marcianise la richiesta di tesseramento in data 9.10.2019 di alcuni calciatori (n.16) in violazione delle suddette norme perché al momento della richiesta di tesseramento non aveva alcun potere di impegnare la società che spettava esclusivamente al Presidente dimissionario sig. Gallo Vincenzo. Infatti il verbale della delibera del consiglio direttivo datata 7 10,.2019 con cui è stato nominato Presidente il sig. Giuseppe Iannotta è stato trasmesso all'ufficio del C.R. Campania solo in data 21.11.2019, dopo la sottoscrizione della richiesta di tesseramento dei calciatori sopra indicati avvenuta in data 9.10.2019. La società U.S. Marcianise, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 C.G.S. art.2 commi 1 e 2 del C.G.S. di quanto ascritto ai propri tesserati. Il Tribunale federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento proscioglie da ogni addebito il sig. Cesare Salomone; di ritenere responsabili degli addebiti rispettivamente ascritti il Sig. Giuseppe Iannotta la sanzione di mese uno (1) di inibizione e l'US Marcianise € 150,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**FASC. 208**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. F. Mottola, Avv. I. Simeone.  
Proc.9379/299pfi19-20/MDL/cf del 24.01.2020 (Campionato Under 17 ).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Cifinelli Gianluca n.9.08.1969, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd F.C.Fenix, per la violazione artt.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), nonché agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale anche in relazione all'art.39, 43 commi 1, 6 e 45 delle NOIF; per rispondere del tentativo di far giocare il calciatore De Rosa Ciro non tesserato, nel ruolo di portiere nella gara del 5.10.2019 sotto falso nome di Palma Antonio, circostanza non verificatisi per la pronta denuncia all'arbitro da parte dei dirigenti della società Oratorio Don Guanella; e per aver omesso il tesseramento del calciatore Marsicano Antonio, del dirigente Sollazzi Giovanni, l'allenatore privo del titolo abilitativo Buonsenso Pietro e del massaggiatore privo di titolo abilitativo Noce Vincenzo; calciatore: Marsicano Antonio n.2.09.2003, (gara del 5.10.2019), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. agli artt.39 e 43 delle NOIF; perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; calciatore: De Rosa Ciro n.20.12.2002 per violazione dell'art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7, in relazione agli**

artt.39, 43 commi 1 e 6 e 45; per aver tentato di partecipare alla gara del 5.10.2010 sotto falso nome di Palma Antonio, nonché perché consapevole della fraudolenta trasposizione di persona e del furto di identità di altro giovane calciatore; dirigente accompagnatore: sig. Sollazzi Giovanni (1 gara), della società asd f.c. Fenix, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., ora trasfuso nell'art.4, comma 1 C.G.S. e 2 commi 1 e 2, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1, 6 e 45, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale sebbene non tesserato nella gara del 5.10.2019 in cui si è tentato di far giocare il calciatore De Rosa Ciro, all'epoca dei fatti non tesserato nel ruolo di portiere sotto il falso nome di Palma Antonio; allenatore: sig. Buonsenso Pietro utilizzato dalla società ASD FENIX della violazione di cui all'art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. anche in relazione agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale e all'art.38 delle NOIF; per aver svolto funzioni di allenatore ufficiale, sebbene non tesserato e comunque privo del titolo abilitativo nella gara del 5.10.2019; massaggiatore: sig. Noce Vincenzo, della violazione di cui all'art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2, anche in relazione agli art.7 comma 1 dello Statuto Federale, 43 delle NOIF; per aver svolto le funzioni di massaggiatore, sebbene non tesserato e comunque privo del titolo abilitativo nella gara del 5.10.2019; La società Asd F.C.Fenix, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento proscioglie Marsicano Antonio n.2.09.2003 ed a seguito di patteggiamento applica per: il Sig. Cifinelli Luca la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; il Sig. Buonsenso Pietro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il Sig. Noce Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il Sig. Sollazzi Giovanni la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; il Sig. De Rosa Ciro la squalifica per numero sei (6) gare e per la società Asd F.C.Fenix € 400,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 2 marzo 2020.**

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**